

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DECRETI-LEGGE RELATIVI AGLI INTERVENTI E ALLE PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI E I TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966:	Pag. 1
In sede referente	1
Seduta pomeridiana:	
In sede referente	3
GIUSTIZIA (IV):	
In sede legislativa	6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
In sede referente	6
ISTRUZIONE (VIII):	
In sede referente	9
In sede legislativa	10
LAVORI PUBBLICI (IX):	
In sede referente	12
In sede legislativa	12
ERRATA CORRIGE	12
CONVOCAZIONI	12

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei decreti-legge relativi agli interventi e alle provvidenze per le popolazioni ed i territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARLO RUSSO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (*Approvato dal Senato*) (3647).

La Commissione prosegue la discussione sul provvedimento in titolo.

Il deputato Golinelli interviene sugli aspetti del decreto di primo intervento, che concernono i lavoratori per quanto attiene all'entità delle provvidenze, alle esclusioni e discriminazioni fra categorie, alle fonti di finanziamento. Per quanto attiene all'entità osserva che il sussidio di 400 lire giornaliere è poco più che irrisorio a fronte della esigenza di assicurare ai senza lavoro un sussidio approssimato alla retribuzione media normale; per le discriminazioni fra categorie cita le più macroscopiche che colpiscono i lavoratori agricoli in conseguenza del disposto dell'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264. Non solo coloro che otterranno il sussidio lo vedranno cessare a febbraio, mese tradizionalmente di alta punta di disoccupazione, ma la maggior parte dei braccianti, per le trasformazioni in agricoltura, supera i 180 giorni lavorativi indicati dal vecchio disposto del 1949 e per i salariati fissi nulla è previsto. I dipendenti di aziende non industriali sono parimenti esclusi ed è illusorio pensare di poter dirottare sui cantieri di lavoro, come preannunciato dal Ministro Bosco, manodopera prevalentemente femminile. Quanto al meccanismo di copertura esso fa sì che siano i lavoratori stessi a dover finanziare le provvidenze tramite le eccedenze degli assegni familiari; e tale meccanismo inciderà negativamente sulle future retribuzioni degli stessi lavoratori.

Il deputato Curti Ivano osserva che il solo rapporto da instaurare per valutare l'entità degli interventi deve far riferimento all'entità dei danni che investe un quinto del territorio nazionale ed un decimo dei comuni. Lo Stato non interviene che scarsissimamente obbligando i lavoratori a provvedere tramite gli enti previdenziali e la Cassa integrazioni. La durata di 90 giorni è drammatica nella sua pochezza. La tragicità della situazione dei nuclei familiari di lavoratori autonomi si evidenzia a fronte delle 90 mila lire *una tantum* prevista dal decreto. La sua parte ha sempre guardato con ansia e diffidenza alle distorsioni rispetto ai compiti istituzionali degli Enti previdenziali per cui coloro che fisicamente hanno prodotto la ricchezza del Paese, vedono, anche per questa via, stornare il loro salario differito.

Il deputato De Marzi Fernando sottolinea la tempestività del decreto del 9 novembre e segnala la necessità di collegarlo al successivo per un migliore apprezzamento dello sforzo compiuto dal Governo. Il decreto innova, inoltre, a favore dei lavoratori autonomi: è infatti la prima volta che, a fronte di vicende analoghe, si prevede l'indennità di 90 mila lire per diminuita capacità lavorativa, e le indennità vanno collegate ai contributi di 500.000 lire previsti dal successivo decreto. Da apprezzare, inoltre, lo snellimento delle procedure che ha consentito, a volte nel giro di 20 giorni, il disbrigo delle pratiche attuative. Quanto alla disoccupazione agricola, certo grave, nota peraltro che l'inverno rappresenta un periodo di sosta e che assorbimento di disoccupazione potrà aversi per i lavori di arginatura. La catastrofe non era prevedibile e perciò non si può accusare il Governo di non aver previsto. Sottolinea la necessità di operare una revisione dei Comuni ammessi a beneficio di cui giudica forse gonfiato il numero. Si compiace del fatto che al Senato sia stato risolto il problema delle cooperative e loro consorzi.

Il deputato Gessi Nives sottolinea le conseguenze del disposto della legge n. 264 del 1949, articolo 32, lettera a). Ricorda come nel Polesine, nel Basso Ferrarese, in Maremma la figura classica del bracciante si sia trasformata in quella dell'« abituale e permanente » escluso dal sussidio di disoccupazione e come pochi siano gli eccezionali che, al disotto delle 180 giornate, raggiungano, peraltro, il minimo di 152 giornate previsto dal citato articolo 32. Al deputato De Marzi il deputato Gessi Nives ricorda come i lavori di arginatura

assorbano pochissima manodopera dato che il grosso dei lavori è svolto dalle macchine.

Il deputato Marzotto dichiara, preliminarmente, di condividere l'opinione per cui la « imprevedibilità » va intesa nel senso di « costosità » di una assicurazione integrale contro i fenomeni calamitosi, ma sottolinea la assoluta carenza, sotto il profilo ordinario, anche dei semplici lavori di manutenzione, tecnicamente inadeguati, messi in luce dalle numerose rotture d'argini negli anni decorsi. I « murazzi » veneziani del '700, contro le onde d'urto che erodono le barene, da numerosi anni non subiscono riparazioni. Si chiede se non sia possibile, per il sussidio ai lavoratori, far decorrere i 90 giorni dal momento non dell'alluvione, ma dal deflusso dell'acqua. La più amara ed unanime constatazione concerne l'assenza di funzionalità della struttura statuale che il disastro ha messo a nudo. Si augura che si provveda a istituire un Commissariato del Delta dotato di ampi poteri di intervento che in tempo medio (5-10 anni) sistemi integralmente la situazione del Basso Po.

Il deputato Lizzero sottolinea la situazione di coloro che hanno perduto tutte le masserizie domestiche e per i quali i 6 miliardi a disposizione degli E.C.A. previsti dall'articolo 15 del decreto risultano del tutto insufficienti. Quando poi tali soggetti siano stati colpiti da precedenti alluvioni, e siano perciò già stati obbligati a contrarre debiti, difficilmente saranno in grado di contrarre mutui.

Il deputato Vianello sottolinea il problema della assoluta mancanza di provvidenze di primo intervento per i piccoli ortolani della laguna cui l'acqua alta ha distrutto l'intero impianto ortivo. Segnala l'incongruenza nelle scelte di spesa, ad esempio, che conducono a potenti massicciate per la via Romea e ad esili argini in terra battuta per zone sempre minacciate. Il disastro tenderà ad accelerare l'esodo contadino dalle zone a mezzadria.

Il relatore Scricciolo replica ai commissari intervenuti ricordando come il decreto all'esame della Commissione non abbia ambizioni riformatrici ma solo scopi di pronto intervento. Conviene nel rilievo sollevato circa l'arretratezza dell'assetto statuale messa in luce dal disastro è nota come bisogni dar atto alle autorità locali per molte e tempestive iniziative. Quanto alle discriminazioni fra categorie lavoratrici il decreto non può che riflettere la vigente struttura del regime previdenziale; quanto al problema della durata del sussidio il limite è invece segnato dalle possibilità di copertura.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, sottolinea come il decreto non possa, per sua natura, avere obiettivi di riforma; deve servirsi delle strumentazioni esistenti e con la massima rapidità. Pure una consistente innovazione emerge nelle provvidenze per i lavoratori autonomi da correlarsi a quelle previste dal successivo decreto n. 976. Bisogna ricordare che non si pretende di risarcire danni, ma solo di consentire la ripresa. Lo sforzo finanziario è notevole; fra interventi di bilancio e operazioni creditizie si aggira sugli 800 miliardi che saranno in larghissima misura sufficienti per gli interventi riparatori. Se lacune si verificheranno il Governo non si tirerà indietro per gli adeguamenti che dovessero risultare necessari. Allo stato attuale il Governo non è però in grado di modificare, *hic et nunc*, lo stanziamento globale. Per quanto concerne i braccianti ed i salariati fissi conviene nel ritenere che essi soffrono della struttura arcaica del regime previdenziale. Per tali casi, dietro segnalazione dei sindaci, i prefetti sono autorizzati ad attingere ai fondi di assistenza pubblica il più largamente possibile.

Il Presidente Carlo Russo rinvia al pomeriggio, alle ore 18, il seguito della discussione avvertendo i commissari che la Commissione speciale si riunirà anche domani sabato 17, alle ore 10 e lunedì alle ore 10,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 18. — *Presidenza del Presidente RUSSO CARLO.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi, per le finanze, Colombo Vittorino e per l'industria e commercio, Mezza Maria Vittoria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (*Approvato dal Senato*) (3647).

La Commissione approva senza modificazioni il testo già approvato dal Senato per quanto si riferisce agli articoli da 1 a 6-bis del decreto-legge.

Risulta ritirato, con riserva di ripresentazione in sede di esame del decreto n. 976, il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 6-bis di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli e sottoscritto anche dai deputati Tognoni, Busetto, Lizzero, Vianello, Seroni, Gessi Nives, Ferri Giancarlo, Scotoni e Golinelli, cui si dichiarano contrari il Relatore ed il Governo:

« Per le somme approvate dai competenti organi di controllo è corrisposta pari integrazione da parte degli intendenti di finanza, entro il termine di giorni trenta.

Il Ministro delle finanze accrediterà alle intendenze di finanza le somme occorrenti.

Gli interessi per le anticipazioni che i comuni e le province dovranno richiedere agli enti tesorieri sono a carico dello Stato ».

La Commissione approva quindi, senza modificazioni, gli articoli 7 e 7 bis.

Risulta respinto il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8, presentato dai deputati Curbi Ivano e Passoni, ed illustrato dal primo firmatario, cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo:

« Ai lavoratori dipendenti rimasti privi di occupazione o sospesi in conseguenza delle calamità naturali o che risultano privi di occupazione ed iscritti all'ufficio di collocamento residenti od occupati nelle località disastrose di cui all'articolo 1, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località, è concessa ove non fruiscono di trattamenti di cui al successivo articolo 9 per i primi 180 giorni una indennità speciale pari alla retribuzione media giornaliera contrattuale spettante in relazione alla loro qualifica professionale.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari e l'assistenza malattia e di maternità previsti per i lavoratori in regolare attività di servizio ».

La Commissione respinge altresì il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8, di cui è primo firmatario il deputato Tognoni ed illustrato dallo stesso, cui sono contrari relatore e Governo:

« Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori a domicilio, privi di occupazione che siano residenti nelle località colpite dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nella medesima località, è concesso, ove non fruiscono dei trattamenti di cui al successivo articolo 9, per i primi 180 giorni, una indennità

speciale pari alla retribuzione giornaliera contrattuale, spettante in relazione alla categoria e alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari, l'assistenza di malattia e di maternità previsti per i lavoratori occupati.

Le domande per ottenere l'indennità speciale vanno rivolte in carta semplice agli uffici di collocamento ».

La Commissione respinge infine il seguente emendamento di cui è primo firmatario il deputato Gessi Nives, illustrato dallo stesso, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 8, cui sono contrari Relatore e Governo:

« In deroga alla legge 29 aprile del 1949, n. 264, articolo 32, lettera a), ai lavoratori agricoli dipendenti delle zone alluvionate che a seguito degli allagamenti di vaste zone agricole hanno perduto il lavoro e nei mesi avvenire avranno ridotto ulteriormente l'occupazione tradizionale per una naturale, lenta ripresa dell'agricoltura colpita, viene corrisposto il sussidio di disoccupazione nella misura e per la durata prevista a favore degli altri lavoratori ».

L'articolo 8 risulta pertanto approvato nel testo trasmesso dal Senato.

All'articolo 9 la Commissione respinge il seguente emendamento interamente sostitutivo, proposto dai deputati Seroni ed altri, illustrato dallo stesso deputato Seroni, emendamento al quale sono contrari Relatore e Governo:

« Ai dipendenti delle aziende industriali, commerciali, ivi comprese quelle artigiane e del settore edile, situate nelle località contemplate dall'articolo 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali, di cui al presente decreto, siano, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro ovvero lavorino a orario ridotto, ed a coloro che vengono a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete una integrazione fino a coprire l'intera retribuzione globale di fatto, che ad essi sarebbe spettata se avessero lavorato ad orario normale per i primi 180 giorni di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.

L'integrazione di cui al comma precedente spetta anche ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, nonché ai dipendenti delle cooperative di consumo.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari e l'assistenza di malattia e maternità.

La concessione dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'I.N.P.S. su deliberazione della Commissione esistente presso la sede dell'Istituto stesso ».

Sempre all'articolo 9 la Commissione respinge il seguente emendamento interamente sostitutivo, di cui è primo firmatario il deputato Curti Ivano (che lo illustra), cui sono contrari Relatore e Governo:

« Agli operai dipendenti da imprese industriali ivi comprese quelle del settore edile site nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto, è concessa una integrazione salariale per i primi 180 giorni di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, fino a ricoprire l'intera retribuzione globale di fatto che ad essi sarebbe spettata se avessero lavorato ad orario normale. Lo stesso trattamento spetta agli operai dipendenti da imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edile, che vengono a trovarsi nelle stesse condizioni del comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai beneficiari di cui ai precedenti comma spettano anche gli assegni familiari e la assistenza malattia e di maternità previsti per i lavoratori in regolare attività di servizio ».

È approvato quindi l'articolo 9 nel testo trasmesso dal Senato.

Il proponente Tognoni ritira quindi un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 10.

Dopo delucidazioni del Relatore Scricciolo, che assicura il proponente che l'emendamento potrà essere ripreso in considerazione in sede di esame del decreto-legge n. 976, il deputato Lizzero, primo firmatario, ritira il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 10:

« A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe e ai superstiti di coloro che siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa, viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integra-

zioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di reddito convenzionale stabilita con decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro del tesoro, in relazione alla parte di reddito inerente l'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'articolo 17 lettera a) della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministro del tesoro e l'Istituto predetto ».

L'articolo 10 è quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 11 la Commissione respinge un emendamento aggiuntivo al primo comma, di cui è primo firmatario il deputato Curti Ivano, cui sono contrari relatore e Governo, anche per la fisionomia di delega legislativa che tale emendamento verrebbe probabilmente a configurare:

« Il Governo è autorizzato ad adottare entro sei mesi, le misure necessarie per rimborsare alla gestione assegni familiari le anticipazioni di cui al primo comma, utilizzando a tale scopo il gettito conseguente ai provvedimenti tributari adottati dopo la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 1967. Il Governo è altresì autorizzato ad adottare le misure necessarie per il rimborso dell'importo delle anticipazioni alle gestioni speciali di cui all'articolo 12 ».

Al secondo comma dell'articolo 11 la Commissione respinge un emendamento, di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli ed illustrato dal deputato Tognoni, tendente a sopprimere le parole « o con altri decreti », emendamento cui si dichiarano contrari relatore e Governo.

L'articolo 11 è quindi approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Risulta invece respinto il seguente articolo aggiuntivo 11 *bis*, proposto e illustrato dal deputato Golinelli, cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« A tutti i titolari di rendita infortuni o malattie professionali, di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti o di assegni vitalizi residenti nei comuni contemplati dall'articolo 1, spetta, a carico delle rispettive gestioni, una sovvenzione straordinaria pari a lire 50.000 ».

All'articolo 12 la Commissione respinge un emendamento di cui è primo firmatario il deputato Golinelli, tendente ad inserire, dopo le

parole « 22 luglio 1965, n. 613 », le altre « nonché ai pescatori di mestiere delle acque interne, lagunari o costiere, organizzati in cooperative e assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale »; nonché un emendamento, di cui è primo firmatario il deputato Vianello, inteso a sostituire al primo comma il termine di « anticipazione » con quello di « sovvenzione » e respinge inoltre l'emendamento sostitutivo al primo comma delle parole « una anticipazione di lire 90.000 » con le parole « una sovvenzione di lire 120.000 » di cui è primo firmatario il deputato Curti Ivano.

All'articolo 12 la Commissione respinge il seguente emendamento, di cui è primo firmatario il deputato Astolfi Maruzza, aggiuntivo dopo il primo dei seguenti commi e cui si dichiarano contrari Relatore e Governo:

« Ai lavoratori autonomi titolari di aziende, esercenti, artigiani, coltivatori diretti, assegnatari, coloni, mezzadri dell'isola dell'Anzella (Rovigo), è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.200 per il capo famiglia e di lire 300 per ogni componente.

Le stesse provvidenze si applicano a favore dei titolari delle imprese, di cui al primo comma, in tutti gli altri Comuni alluvionati riconosciuti tali per decreto-legge, finché, per effetto dei gravi danni, si trovino nell'impossibilità di riprendere l'esercizio ».

Risulta inoltre respinto il seguente emendamento sostitutivo dei commi secondo e terzo dell'articolo 12 di cui è primo firmatario il deputato Lizzero:

« Nel caso di famiglie coloniche o mezzadri, ha titolo per ottenere la anticipazione il capo della famiglia colonica.

Alle unità attive delle famiglie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è corrisposta una anticipazione di lire 45.000.

Nel caso in cui per effetto dei gravi danni, trascorsi sei mesi, le imprese di cui al primo comma, si trovino nell'impossibilità di riprendere l'esercizio, può essere concessa, su domanda degli interessati, una seconda anticipazione della stessa misura di cui ai commi precedenti. La impossibilità della ripresa dell'efficienza produttiva dovrà essere comprovata mediante certificazione rilasciata dal Sindaco ».

L'articolo 12 è quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Vianello, primo firmatario, dichiara di ritirare l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 13.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Tognoni, primo firmatario, dichiara di ritirare il seguente emendamento in comma aggiuntivo all'articolo 14:

« Le spese che verranno sostenute dalle gestioni assicurative per i trattamenti speciali previsti dagli articoli 8 e seguenti, comprese quelle per l'assistenza malattia e per la concessione delle 90.000 lire ai titolari di aziende coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, al netto delle contribuzioni volontarie di cui al precedente comma, nella misura in cui non sono sufficienti a coprire le spese di cui al comma precedente, sono poste a carico dello Stato ».

La Commissione approva successivamente nel testo pervenuto dal Senato, gli articoli da 14 a 23; approva la modifica soppressiva dell'articolo 24 adottata dal Senato, ed approva gli articoli 25 e 26 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Lizzero, primo firmatario, dichiara di ritirare il seguente emendamento in articolo aggiuntivo 26-bis con riserva di riproporlo in sede di esame del decreto n. 976:

« Sugli stanziamenti autorizzati dal presente decreto i Ministri assegneranno annualmente alle regioni e province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificate le alluvioni dell'autunno 1966, una quota parte degli stanziamenti medesimi, in relazione alle materie in cui esse hanno competenza legislativa in base ai rispetti Statuti ».

La Commissione approva quindi l'articolo 27 del decreto nel testo pervenuto dal Senato; approva nel suo complesso l'articolo 1 del disegno di conversione e gli articoli 2 e 3 del disegno medesimo nel testo del Senato e dà mandato ai Relatori di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Carlo Russo si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUARANTA: « Ordinamento della professione di biologo » (1812).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Reggiani, ricorda i precedenti della discussione. Dopo un intervento del Sottosegretario Misasi, la Commissione passa all'esame dei singoli articoli e degli emendamenti presentati dal Governo.

A seguito degli interventi dei deputati Bisantis, De Florio, Mannironi, Bosisio, Pennacchini, Quaranta, Martuscèlli, Sforza e del Sottosegretario di Stato Misasi, la Commissione approva gli articoli della proposta di legge con gli emendamenti presentati dal Governo.

Il Presidente, quindi, rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Caron e per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) » (*Approvato dal Senato*) (*Parere della VI, VIII, IX, XI e XIV Commissione*) (3637).

Il Relatore Curti Aurelio, illustrando il disegno di legge, ricorda la lunga discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento e chiarisce come la nota di variazione all'esame della Commissione sia diretta a reintegrare gli originari stanziamenti del fondo globale, sia di parte corrente che in conto capitale, una quota parte dei quali è stata temporaneamente utilizzata dal Governo per il parziale finanziamento del decreto-legge sulle prime provvidenze in favore dei territori e delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate, nonché del decreto-legge per la integrazione del prezzo dell'olio di oliva. Poiché ritiene assolutamente corretta, anche dal punto di vista costituzionale, la procedura adottata dal Governo, conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Failla contesta preliminarmente l'affermazione contenuta nella relazione che ha accompagnato la presentazione del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, secondo la quale la variazione di bilancio si sarebbe resa necessaria per il finanziamento dei decreti relativi alle alluvioni e alla integrazione del prezzo dell'olio rileva che, se così fosse, entrambi i decreti sarebbero viziati di incostituzionalità per non avere, già al momento della loro emanazione e quindi della loro entrata in vigore, una valida copertura finanziaria dei maggiori oneri dai decreti medesimi implicati. Vero è invece, secondo la tesi sostenuta dal Relatore, che la nota di variazione è diretta a reintegrare il fondo globale dal quale sono stati a suo tempo attinti i mezzi finanziari per la copertura delle spese previste dai decreti: a questo proposito, chiede di conoscere per quali provvedimenti non ancora approvati dal Parlamento si renda necessaria la reintegrazione degli stanziamenti sul fondo globale. Ritieni, altresì, che gli elenchi allegati alla nota di variazione non abbiano alcun significato, sicché se ne potrebbe benissimo proporre la soppressione, giacché si riferiscono a voci di spesa per le quali il Governo ha già provveduto ed in relazione alle quali un accantonamento sull'apposito fondo risulterebbe inutile e contraddittorio. Chiede, ancora al rappresentante del Governo di conoscere lo stato dei capitoli relativi al fondo globale al momento in cui i due decreti, che a tali capitoli hanno attinto, furono emanati: tale documentazione risulta affatto indispensabile alla Commissione per poter validamente e coerentemente valutare la congruità delle operazioni compiute dal Governo e quindi la legittimità dei provvedimenti al riguardo predisposti.

Un'altra questione che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe esaminare, sarebbe quella della possibilità per il Governo, di effettuare prelievi dal fondo globale, attraverso lo strumento del decreto-legge, per il finanziamento di provvedimenti non esplicitamente previsti negli elenchi relativi al fondo globale medesimo. Critica quindi il fatto che i provvedimenti di variazione al bilancio pervengano in Parlamento privi di una adeguata documentazione sull'andamento delle entrate e delle spese, quale risulta al momento della predisposizione delle variazioni. Critica, altresì, la procedura seguita dal Governo di nominare la entità delle maggiori entrate, accertate rispetto alle previsioni, all'ammontare delle spese che si intendono finanziare con l'aumentato gettito fiscale; il che impe-

disce alla Camera di esercitare una coerente funzione di controllo della gestione finanziaria dello Stato.

Conclude il proprio intervento dichiarando che i comunisti voteranno contro il disegno di legge in esame.

Con le osservazioni e le conclusioni del deputato Failla concordano anche i deputati Ferri Giancarlo e Raucci; il deputato Galli, invece, ritiene che gli elenchi relativi al fondo globale non siano una componente necessaria del bilancio e pertanto il Parlamento, nell'approvare la nota di variazione può limitarsi a prendere atto delle modifiche, in aumento o in diminuzione, apportate negli elenchi medesimi.

Il Relatore Curti Aurelio, replicando agli intervenuti nella discussione, chiarisce come un quadro globale delle variazioni di entrata e in uscita può risultare necessario in relazione al provvedimento generale di assestamento del bilancio, mentre per quanto riguarda note di variazione parziali, che si riferiscono alla necessità di reperire fondi per il finanziamento di spese urgenti e indilazionabili, la valutazione non può che essere parziale e riguardare una quota delle maggiori entrate accertate in relazione alla necessità di maggiori spese.

A sua volta il Sottosegretario Agrimi ribadisce la validità della soluzione adottata dal Governo, che con la nota di variazione ha inteso reintegrare gli stanziamenti del fondo globale, onde lasciare integro il programma di spese già sottoposto al vaglio del Parlamento in occasione dell'esame e dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario. Quanto alle critiche circa la opportunità di un reintegro dei fondi per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso quasi alla scadenza dell'anno finanziario, ricorda che la legge n. 64 del 1955 consente l'utilizzo delle somme ivi accantonate anche nell'esercizio successivo a quello di iscrizione. Aderendo quindi alla richiesta rivoltagli dal deputato Failla, assicura che trasmetterà alla Commissione, prima dell'inizio dell'esame in Assemblea della nota di variazione, un elenco dei provvedimenti per il cui finanziamento risultavano accantonate congrue poste sul fondo globale e non ancora legislativamente perfezionati alla data di emanazione dei decreti-legge relativi alle provvidenze per gli alluvionati ed alla integrazione del prezzo dell'olio. Conclude, sollecitando la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

Il Presidente Orlandi ritiene che non sia necessario modificare gli elenchi compresi nel provvedimento di variazioni al bilancio, giacché la Commissione è chiamata unicamente a votare l'articolo unico del disegno di legge che registra variazioni in aumento rispettivamente al capitolo n. 1003 dello stato di previsione dell'entrata e ai capitoli nn. 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Aggiunge che i provvedimenti legislativi in corso, inclusi negli appositi elenchi pubblicati nel documento relativo al bilancio Tesoro hanno il significato di un programma di priorità legislative esposte dal Governo al Parlamento a specifica del fondo globale, ma non rivestono le forme e perciò non determinano il vincolo di un testo legislativo: possono, pertanto, risultare mutati ad una diversa intenzione programmatica esposta non in forma di iniziativa legislativa dal Governo e comunque fatta propria dal Parlamento.

Il Presidente Orlandi pone, quindi, in votazione il disegno di legge, che consta di un solo articolo che risulta approvato, senza modificazioni.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore Curti Aurelio di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (*Parere alla XII Commissione*) (3442).

Su richiesta del deputato Ferri Giancarlo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (3578).

Su proposta del deputato Galli, che sostituisce il relatore Castelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 5 aprile 1966, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione

universale di Montreal del 1967 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (3632).

Dopo illustrazione del deputato Galli, che sostituisce il relatore Pedini ed intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (3579)..

Su proposta del deputato Galli che sostituisce il relatore Castelli e dopo che il deputato Maschiella ha lamentato il ritardo con cui si procede al completamento e all'aggiornamento della Carta geologica d'Italia, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (3619).

Dopo illustrazione del relatore Galli ed interventi dei deputati Raucci e Failla e dopo che il Sottosegretario Caron ha fornito ampie assicurazioni circa la congruità della indicazione di copertura (riservandosi di trasmettere alla Commissione i dati analitici relativi al consuntivo della gestione oli di semi *surplus*), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori Lo GIUDICE ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3450).

Su proposta del deputato Galli, che sostituisce il Relatore Pedini e dopo un intervento del deputato Raucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 2 della proposta di

legge risulti integrato anche con il richiamo del fondo globale dell'anno finanziario 1967, ove risulta accantonata una congrua posta per il finanziamento degli oneri dal provvedimento implicati a carico dell'anno finanziario medesimo.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MEDICI e CESCHI: « Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3265).

Su proposta del deputato Galli, che sostituisce il Relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 2 della proposta di legge risulti integrato anche con il riferimento al fondo globale dell'anno finanziario 1967, ove risulta accantonata una congrua posta per il finanziamento degli oneri dal progetto di legge implicati a carico dell'anno finanziario medesimo.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e USVARDI: Istituzione presso il Ministero della sanità dell'Ispettorato generale delle Forze di polizia sanitaria » (*Parere alla I Commissione*) (3558).

Su richiesta del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispira-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (3568).

Su proposta del deputato Galli, che sostituisce il relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito la necessità che il provvedimento risulti legislativamente perfezionato entro la fine dell'anno finanziario in corso, scaduto il quale non risulterà più utilizzabile l'accantonamento iscritto sul fondo globale dell'anno finanziario 1965 e relativo al finanziamento degli oneri a carico dell'anno finanziario medesimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PARRI ed altri: « Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3380).

Dopo che il Presidente Ermini comunica che la richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge non è stata accolta, e dopo interventi del relatore Franceschini e del deputato Berlinguer Luigi, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del provvedimento, quindi delibera all'unanimità, e con l'assenso del rappresentante del Governo, di rinnovare alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MEDICI e CESCHI: « Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3265).

Su proposta del Presidente Ermini, la Commissione delibera, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, di rinnovare alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3539).

Il relatore Franceschini illustra favorevolmente il disegno di legge che è inteso a riassumere l'esperienza compiuta nell'attuazione del vasto programma di lavori pubblici che le leggi 17 maggio 1952, n. 619, e 21 marzo 1958, n. 299, hanno destinato al risanamento del rione « Sassi » di Matera ed intende fornire gli ulteriori mezzi finanziari e le direttive perché questa importante opera sociale sia portata a compimento. L'oratore fa pre-

sente che con gli interventi previsti dalle leggi citate sono già stati raggiunti notevoli risultati, tra i quali la costruzione di numerosi alloggi in altre località, e di conseguenza il trasferimento di migliaia di persone dai vecchi rioni. Di qui l'esigenza di assegnare a questi rioni, in parte abbandonati, una destinazione urbanistica e di provvedere alla loro completa ed organica sistemazione per i notevoli aspetti monumentali e panoramici da salvare e valorizzare e per la testimonianza storica, forse unica, che essi offrono.

Date le caratteristiche peculiari dei « Sassi » sarebbe, a suo avviso, opportuno che la progettazione e la esecuzione dei lavori di riassetto e di restauro fossero precedute e preparate da un concorso di carattere nazionale dal quale scaturisca con esattezza anzitutto l'idea del nuovo volto dei « Sassi ». Le caratteristiche dell'ambiente infatti richiedono una opera minuziosa sì che i lavori di restauro o di trasformazione di immobili di interesse storico, archeologico o artistico saranno eseguiti sotto la direzione della Sovrintendenza delle antichità e belle arti della Basilicata.

Nell'insieme il nuovo apporto dello Stato per il completo risanamento dei « Sassi » è previsto in lire 5.300 milioni, nell'arco di tempo 1965-1969.

Il relatore è dell'avviso che qualche miglioramento dovrebbe essere utilmente apportato nel testo del provvedimento ed alcuni principi dovrebbero essere chiaramente stabiliti. Lo scopo innanzi tutto del disegno di legge non dovrebbe essere quello di svuotare progressivamente e totalmente i « Sassi », ma al contrario di ripopolarli. Di qui la necessità di rivedere la formulazione del titolo (che appare troppo generico); dell'articolo 1 (specificando meglio i settori di spesa); dell'articolo 3 (per una garanzia di miglior controllo sullo stato reale di inabitabilità e per introdurre il concetto di esame di complessi di proprietà contigua, di libera disponibilità delle diverse proprietà e di ristrutturazione dei complessi di abitazione); dell'articolo 5 (è opportuno a suo avviso rendere più particolareggiato il progetto di programmazione delle opere da effettuare nonché rivedere la composizione della Commissione preposta all'espletamento dei concorsi. Dovrebbe farne parte l'incaricato del nuovo piano regolatore e non il prefetto e l'ingegnere capo del genio civile di Matera, che, semmai, potranno intervenire in fase esecutiva); dell'articolo 7 (circa il controllo sulle opere di demolizione e consolidamento del rione), nonché dell'artico-

lo 8 (al fine di ribadire la validità della legislazione vigente in materia di tutela artistica e paesistica).

Intervengono quindi i deputati: Berlinguer Luigi, che sottolinea l'opportunità di non consentire che il rione « Sassi » sia adibito per il futuro ad abitazione civile; e Finocchiaro, che, lamentata la carenza della pubblica autorità in questo particolare settore (si doveva procedere a dichiarare d'ufficio la inabitabilità del rione), sottolinea l'opportunità di proporre la soppressione del penultimo comma dell'articolo 3 (per evitare che siano colpiti dalla legge coloro che abusivamente, dopo il 1° gennaio 1965, hanno preso alloggio nei « Sassi »), di sostituire all'articolo 5 la dizione « etnico » con l'altra « etnologico » e di rivedere opportunamente la composizione della Commissione preposta al concorso di progettazione e di appalto per le opere *ad hoc*, al fine di consentire una più ampia partecipazione di esperti del Ministero della pubblica istruzione.

Successivamente interviene il Sottosegretario Elkan, il quale, senza entrare nel merito del disegno di legge, rileva che la presenza nella Commissione preposta ai concorsi del Sovrintendente ai monumenti e del Sovrintendente alle antichità della Basilicata, nonché di due esperti del Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe fugare le preoccupazioni che si nutrono per le opere da adottare nel settore in esame. Propone, quindi, di suggerire alla Commissione di merito un emendamento all'articolo 8, inteso (per ribadire la validità della legislazione vigente in materia artistica e paesistica) a stabilire che gli immobili compresi nel progetto di sistemazione e conservazione dei « Sassi » sono assoggettati alle norme vigenti anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

La Commissione, infine, delibera di dar mandato al relatore di redigere parere favorevole sul disegno di legge nel senso da lui stesso indicato e tenendo conto delle varie proposte di modificazione emerse nel corso del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 10,55. —
Presidenza del Presidente ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERTÈ: « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari dei diplomati degli istituti tecnici industriali » (3096).

Il Presidente Ermini, in via preliminare, ricorda che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore Racchetti, rifacendosi a quanto già esposto in sede referente, illustra favorevolmente il provvedimento inteso a consentire l'ammissione alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, oltre che ai diplomati degli istituti tecnici agrari e dei geometri anche ai diplomati degli istituti industriali i quali seguono un corso di studi particolarmente qualificante.

Il deputato Finocchiaro, sottolineando la complessità del problema, che esige ormai una soluzione organica, valida per tutti gli accessi universitari, propone un rinvio della discussione del provvedimento al fine di esaminare insieme tutti i progetti di legge presentati concernenti questo particolare settore.

Il deputato Berlinguer Luigi anticipa per il suo gruppo politico parere favorevole alla proposta di rinvio e tiene a ribadire che la sua parte è decisamente orientata per la completa liberalizzazione degli accessi universitari. Teme tuttavia che il procedere settorialmente in questa materia impedisca di avere una adeguata visione del problema, che potrà essere esaminato anche in sede di esame del disegno di legge n. 2314, concernente la riforma universitaria.

Il deputato Pitzalis esprime il suo parere pienamente favorevole alla proposta di legge che non investe un problema di riforma né la questione della liberalizzazione degli accessi all'università.

Dopo interventi: del Sottosegretario Elkan, che fa conoscere il parere favorevole del Governo sulla proposta di legge e comunica incidentalmente il consenso della prima sezione del Consiglio superiore del Ministero della pubblica istruzione alla proposta di legge n. 2915 di iniziativa dei deputati Bartole e Franceschini (relativa all'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie), nonché del deputato Magri, che propone di emendare il testo della proposta di legge in esame tenendo conto anche dei provvedimenti concorrenti che in materia sono stati presentati, il Presidente Ermini riassume i termini del dibattito e sottolinea l'urgenza di

provvedere in questo settore al fine di non fossilizzare e cristallizzare la vita della scuola in attesa di riforme che si dovranno operare in futuro.

La Commissione, infine, delibera di rinviare la discussione della proposta di legge ad altra seduta, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori LO GIUDICE ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3450)

Su proposta del Presidente Ermini, la Commissione delibera di rinviare la discussione del provvedimento per l'opportunità di attendere l'espressione del prescritto parere della V Commissione bilancio e per l'opportunità, altresì, di discutere il provvedimento con la proposta di legge Parri ed altri n. 3380 per la quale è stata rinnovata la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

BORGHI ed altri: « Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (3268).

Il Relatore Buzzi illustra favorevolmente la proposta di legge intesa ad interpretare gli articoli 3 e 4 della legge n. 165 del 13 marzo 1958, precisando quali periodi di permanenza nelle classi di stipendio debbono essere considerati per gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, vincitori dei concorsi per merito distinto di cui alle citate norme. Non tutti i vincitori degli anzidetti concorsi, infatti, si sono venuti a trovare nella condizione di poter fruire per intero della riduzione di tre anni per il passaggio alla classe superiore di stipendio, in quanto la lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della legge del 1958, n. 165, prevede la partecipazione ai concorsi degli insegnanti che si trovino a non più di tre anni di distanza dall'anzianità richiesta per il passaggio alla terza e alla quarta classe di stipendio.

Dopo intervento del deputato Illuminati che dichiara, per la sua parte di essere favorevole al provvedimento, il Presidente Ermini rinvia il seguito della discussione della proposta di legge in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) » (*Approvato dal Senato*) (3637) (*Parere alla V Commissione*).

Su proposta del Relatore Ripamonti e dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3583).

Il Relatore Degan riferisce favorevolmente sul disegno di legge ponendo in rilievo le ragioni che hanno reso necessaria l'integrazione dello stanziamento già disposto.

Dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento in quanto consentirà di far fronte alle più pressanti esigenze degli uffici giudiziari di Roma, il Presidente Alessandrini rinvia ad altra seduta l'esame degli articoli in attesa del parere della V Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3539).

Il Presidente Alessandrini rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge in attesa del parere della VIII Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 dicembre 1966, nel comunicato della Commissione Bilancio e Partecipazioni Statali (V), a pagina 7, seconda colonna, il quarto comma: « A tal fine illustra i motivi di carattere istituzionale ecc. » va inserito a pagina 8, prima colonna, prima del capoverso che inizia con le parole: « Il deputato Sanna ecc. », riferendosi all'intervento svolto dal deputato Isgrò.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei decreti-legge relativi agli interventi e alle provvidenze per le popolazioni ed i territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

Sabato 17 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (*Approvato dal Senato*) — Relatori: Helfer e Scricciolo.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,45.